

L'iscrizione anagrafica dei cittadini extra-comunitari

di Franco Ruggieri

Gli esperti ed i docenti ANUSCA si sono riuniti nei giorni 16 e 17 febbraio 2007 presso l'Accademia di Castel San Pietro Terme ed hanno inteso dare degli indirizzi uniformi d'interpretazione nell'applicazione delle norme con le quali tutti i giorni gli ufficiali di stato civile ed anagrafe debbono confrontarsi.

In discussione era anche questo argomento e sul quale si sono confrontate due tesi: A) il cittadino straniero deve esibire la sola documentazione prevista dall'art. 14 del Regolamento anagrafico – DPR 223/89 – e cioè: passaporto, permesso di soggiorno, stato di famiglia (se il trasferimento dall'estero concerne due o più componenti della stessa famiglia). Tesi B) il cittadino straniero proveniente dall'estero per essere iscritto in anagrafe deve esibire tutta la documentazione prevista sia dal richiamato art.14 del DPR 223/89 e sia dall'art.20 dello stesso DPR 223/89, dall'art.3 del D.M. 18/12/2000 con le modalità previste dall'art.2 del DPR 394/99, cioè: passaporto, permesso di soggiorno, stato di famiglia (se il trasferimento è relativo a più persone della stessa famiglia), certificati relativi alla dimostrazione della filiazione e dello stato civile. In questo appunto cercherò di spiegare la seconda tesi (B), che, del resto, implica anche la prima tesi (A). L'art.6 del d.lgs.286/1998 relativo al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, al comma 7, recita: "Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento d'attuazione".

L'art.15 del DPR 394/1999 relativo al regolamento d'esecuzione del d. lgs.286/98 modifica alcune norme del Regolamento Anagrafico – DPR.223/89 – e specificatamente l'art.7, l'art.11 e l'art.20. In particolare al comma 2 dell'art.20 è aggiunto il seguente periodo, che va a modificare il Mod. AP/5 (scheda personale): "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno...". Pertanto, per norma di legge è stato modificato il Mod. AP/5. L'art.2 del DPR 394/99, come modificato ed integrato dall'art.2 del DPR 334/2004, ribadisce che "stati, fatti,

qualità personali ... sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato Estero, legalizzati... dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale".

Risulta evidente che per l'iscrizione anagrafica dello straniero extra-comunitario, se è vero che deve essere trattato alla stessa stregua di un italiano, è pur vero che deve sottostare a condizioni supplementari non applicabili all'italiano. Mi riferisco in particolare alle due circostanze di dover registrare nel Mod. AP/5, una volta accertata la dimora abituale, nome dei genitori, stato civile.

Allora dobbiamo esaminare la richiesta di residenza dello straniero extra-comunitario alla luce sia dell'art.14 e sia dell'art.20 del DPR 223/89. Pertanto lo straniero deve esibire all'atto della richiesta: passaporto, permesso di soggiorno, stato di famiglia (se si trasferisce un nucleo familiare), certificati (ex art.2 DPR 394/99) relativi alla dimostrazione della filiazione e dello stato civile, codice fiscale. Il passaporto ed il permesso di soggiorno, con eventuale stato di famiglia, sono richiesti in base all'art.14 del DPR 223/89.

I certificati relativi allo stato civile ed alla filiazione sono richiesti in base all'art.2 del DPR 394/99; lo stato civile è pure richiesto in applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Dicembre 2000 – art.3 – relativo alle modalità di comunicazione tra gli uffici d'anagrafe ed altri Enti (Ministero dell'Interno, Questure,...). Tali certificati sono indirettamente richiesti anche in applicazione dell'art.20 del DPR 223/89, là dove impone che a ciascuna persona residente debba essere intestata una scheda personale, conforme al modello predisposto dall'ISTAT. Su tale scheda (AP/5) sono da riportare anche i nomi dei genitori e lo stato civile.

Lo stesso art.20 sostiene che solo il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'ISTAT, può modificare il Mod. AP/5, come, del resto, lo ha modificato per gli stranieri con l'art. 15 del DPR 394/99. E' evidente, pertanto, che il Mod. AP/5 deve essere quello ministeriale e su di esso non è consentito aggiungere altre notizie, ma, altrettanto, non deve essere consentito di omettere le informazioni ivi previste. Nessuna norma di legge consente alcuna omissione di notizie che, al contrario, risultano obbligatorie, quale lo



L'esperto Anusca Franco Ruggieri

stato civile, nel rispetto di ben determinati articoli normativi, come sopra esposto.

Il codice fiscale è un altro elemento, che per precisa norma di legge, deve essere archiviato dai Comuni per essere riportato sui certificati, art.2 della legge 17/3/93 n.63. A tal proposito, comunque, oggi è altrettanto obbligatorio per il popolamento INA.

Alcuni sostengono che si possa iscrivere in anagrafe un cittadino straniero anche senza l'esibizione contestuale dei certificati comprovanti la filiazione e lo stato civile, adducendo la motivazione di dare maggior peso alla condizione di "abituale dimorante", sostituendo le notizie mancanti come "sconosciute" o "non presenti" o quant'altro. Ma questo modo d'agire non comporta la modifica del Mod. AP/5? Ciò è vietato perché non conforme alle direttive del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'ISTAT, -art.20 DPR 223/89-. A mio parere il permesso di soggiorno contiene un elemento inconfutabile, quale quello della scadenza (almeno nella stragrande parte dei casi), quindi della presenza temporanea; se lo straniero alla scadenza non si trova nelle condizioni per rinnovarlo, come dettato dalla legge 189/2002 (Bossi-Fini), dovrà lasciare il suolo italiano.

Il comitato ristretto che ha esaminato la questione in argomento ha ritenuto opportuno dare l'indirizzo di agire uniformemente nell'applicazione della tesi a) motivando che è bene non vessare lo straniero e dare assolutamente prevalenza al concetto dell'abitudine di dimora. Comunque l'ufficiale d'anagrafe non dovrà registrare

Proficuo Pomeriggio di studio**Pisa: aggiornamento professionale***A cura della redazione*

A Pisa, nella splendida cornice del Parco Naturale di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli, presso la sala convegni del Casale La Sterpaia, nei giorni 1 e 2 marzo scorsi l'Anusca ha organizzato due pomeriggi di studio riguardanti tematiche di grande interesse ed attualità per gli ufficiali di stato civile e d'anagrafe. Il primo pomeriggio, curato da Renzo Calvigioni, è stato dedicato alla trattazione delle tematiche di diritto internazionale privato, partendo dall'analisi dei principi fondamentali della materia e degli istituti più rilevanti, quali la filiazione e il matrimonio, fino all'esame della delicata incombenza del riconoscimento delle sentenze straniere e dell'applicazione del regolamento europeo sul riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale.

Il secondo pomeriggio, affidato a Liliana Palmieri, ha avuto come protagonista il nuovo procedimento anagrafico alla luce delle novità introdotte dalla riforma della L. 241/1990: dai nuovi adempimenti previsti in capo agli ufficiali d'anagrafe si è spaziato fino all'esame delle norme sull'accesso agli atti dei servizi demografici.

Sono stati due pomeriggi molto intensi, arricchiti da un ampio e vivace dibattito e da numerosi spunti di riflessione; due occasioni in cui l'attenzione ed il vivo interesse dimostrato dai numerosi partecipanti, ha dimostrato ancora una volta come sul fronte della formazione e



Il componente della Giunta esecutiva, Giovanni D'Onza

dell'aggiornamento professionale il cammino non possa mai considerarsi concluso, ma al contrario necessiti sempre di continui passi avanti.

Un ringraziamento particolare al componente di Giunta Giovanni D'Onza che ha curato questa iniziativa con grande attenzione, con l'aiuto di Daniela Garzella del Comune di Pisa e di Maretta Feliciani del Comune di Calci. Un ultimo doveroso ringraziamento agli Enti che hanno voluto concedere il loro prestigioso patrocinio: la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa, l'Ente Parco che ha ospitato l'iniziativa, il Comune di San Giuliano Terme e il comune di Vecchiano.



Liliana Palmieri esperto Anusca

**Meccanica Valentini Alessio****costruzioni meccaniche - prototipi**

Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066
Internet: www.valentinialessio.it E-mail: info@valentinialessio.it

Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali

Mod. T.E.S. 101



Mod. T.M.S. 202



Mod. T.M.S. 203

segue da pagina 9: **L'iscrizione anagrafica**

la filiazione e lo stato civile su semplice dichiarazione dei richiedenti la residenza, ma potrà apportare tali notizie sui Mod. AP/5 e AP/6 solo se certificati, anche posteriormente, con le modalità sopra esposte. Tale modo comportamentale lo si rinviene anche nelle circolari ministeriali relative alla possibilità di iscrivere in anagrafe il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto, purché abbia richiesto il rinnovo, quindi esibendo copia del permesso scaduto e copia della raccomandata presentata per il rinnovo (vedi da ultimo il DM a firma del ministro Amato). Certo è che i DM e le circolari vanno TUTTI rispettati! Posso non condividere, ma mi adeguo nel rispetto di un'uniformità comportamentale suggerita dall'ANUSCA.

Partono i corsi in collaborazione con l'INPS

di Silvia Zini

1 Il 28 febbraio ha segnato l'esordio dei corsi svolti da ANUSCA in collaborazione con l'INPS previsti dalla convenzione che annovera fra i firmatari, oltre all'Associazione e all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, anche il Ministero dell'Interno.

I corsi sono nati con l'obiettivo preciso di una formazione dai contenuti trasversali che parta dagli istituti fondamentali della disciplina anagrafica per arrivare agli strumenti informatici messi in campo dall'INPS nella ratio di una semplificazione dei propri rapporti con la Pubblica Amministrazione e dell'offerta di un miglior servizio al cittadino, passando attraverso temi di comune interesse quali la normativa sul diritto di accesso o le criticità relative agli stranieri comunitari ed extracomunitari. Forte della sua ormai ultraventennale esperienza nel campo della formazione professionale nel settore dei Servizi Demografici, ANUSCA è stata scelta quale partner didattico dell'INPS per questo ambizioso progetto che riguarda da vicino gli operatori dell'anagrafe.

Ma non solo. I corsi sono infatti pensati per tutti i pubblici funzionari addetti ai Servizi alla Persona (area dei servizi sociali, di sportello, personale ecc.), oltre a quelli appartenenti alle varie sedi dell'INPS. In proposito il Presidente Paride Gullini ha dichiarato: "I corsi attivati grazie alla convenzione tra Ministero dell'Interno, INPS e ANUSCA rappresentano la prima iniziativa di



Un partecipato corso di aggiornamento di ANUSCA

formazione congiunta, tra personale dell'Istituto e dei Comuni per migliorare la risposta dello stesso personale dei rispettivi Enti alle esigenze della cittadinanza. Aprono un discorso nuovo di sinergia per far sentire le istituzioni al servizio dei cittadini.

Il programma delle iniziative prevede un coinvolgimento di tutte le province italiane. Come scenario delle prime edizioni è stato individuato il Friuli Venezia Giulia: il 28 febbraio esordio a Udine.

Il primo marzo sarà la volta di Pordenone e, il giorno successivo, si chiuderà il ciclo

con le province di Trieste e Gorizia.

In attesa dell'avvio dei corsi, il 15 febbraio si è svolta presso l'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile a Castel San Pietro, una riunione nel corso della quale gli esperti ANUSCA e i docenti INPS coinvolti nel progetto si sono confrontati sulle linee guida del percorso didattico, mettendone a fuoco obiettivi e modalità.

Per chi fosse interessato a partecipare sul sito www.anusca.it nella sezione "corsi e iniziative 2007", sarà possibile scaricare depliant e scheda di iscrizione delle iniziative via via organizzate.

CARISBO

1) STATO CIVILE QUESITO

Una cittadina italiana, sposa un cittadino inglese nel 1971. Poi si trasferisce all'estero. Ovviamente ha perso la cittadinanza italiana. Ricompare attualmente in Italia, divorziata, iscritta in anagrafe, come cittadina inglese, e con il suo cognome sostituito da quello del marito. Considerato che lei ha richiesto la cittadinanza mediante il possesso ininterrotto, ma sull'atto di matrimonio trascritto in Italia, non risulta la cittadinanza inglese del marito, (nemmeno la sua italiana) io ufficiale dello stato civile, posso procedere, ugualmente accertandomi della cittadinanza del marito, con altri documenti?

RISPOSTA

Sulla problematica delineata nel quesito vanno tenute presenti: la sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975, le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12061 del 26 giugno 1998 e n. 3331 del 19 febbraio 2004, nonché la Circolare del Ministero dell'Interno in data 8 gennaio 2001, n. K.60.1/5. In via di estrema sintesi, la donna coniugata con uno straniero dopo il 1° gennaio 1948, la quale abbia chiesto il riacquisto della cittadinanza italiana, deve essere considerata italiana senza interruzioni nel godimento di tale status civitatis. Al riguardo, nell'atto di nascita dell'interessata, che ha avanzato la richiesta menzionata nel quesito, va effettuata l'annotazione di cui alla formula n. 140-quater del d.m. 5 aprile 2002. Nel senso suindicato si dovrà procedere a prescindere dalle risultanze dell'atto di matrimonio trascritto in Italia, non sussistendo dubbio sul punto che la donna in questione ha acquistato la cittadinanza britannica per matrimonio, se è pur vero che ha ottenuto la reinscrizione in anagrafe esibendo il passaporto britannico.

(Esperto ANUSCA: **Vittorio Persegati**)

2) ANAGRAFE QUESITO

La locale Questura comunica a questo ufficio il respingimento dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno relativa a un cittadino straniero iscritto in anagrafe. L'ufficiale d'anagrafe deve procedere immediatamente alla cancellazione anagrafica del cittadino straniero ai sensi dell'art. 11, c. 1, lettera

c) DPR 223/89 ed eventualmente con quale decorrenza? (la data di arrivo di tale comunicazione all'ufficio protocollo dell'Ente o di scadenza del permesso di soggiorno risultante agli atti dell'Ufficio) o mantenere in essere l'iscrizione anagrafica in considerazione del fatto che il cittadino straniero dichiara di avere presentato ricorso avverso il provvedimento della Questura (bloccando o meno la certificazione e fino a quando)? – Inoltre una cittadina straniera, già iscritta nell'APR del Comune alfa, richiede a questo Comune, nel mese di settembre, iscrizione anagrafica munita di regolare passaporto e ricevuta di istanza rinnovo permesso di soggiorno (data superiore ai sei mesi). La pratica va a buon fine (ok requisito dimora abituale) Nel caso la locale Questura comunichi un provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo questo Comune adotterà un provvedimento di cancellazione anagrafica con decorrenza dalla data di cambio residenza o di comunicazione del respingimento dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno?

RISPOSTA

Entrambi i quesiti vanno risolti facendo riferimento ad un principio generale: il favore per lo straniero introdotto dalle ultime disposizioni ministeriali, e la stringente precettività del DM 18/12/2000 (G.U. 11/1/2001 n. 8) che all'art.6 comma 5 che dispone: "[...] 4. Trascorso un anno dalla data di scadenza del permesso senza che la dichiarazione di cui al precedente comma 3 venga resa, il comune, nei successivi trenta giorni, invita lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro l'ulteriore termine di trenta giorni ed a presentare il permesso rinnovato. In mancanza di tale adempimento, l'ufficio anagrafico cancella lo straniero dall'APR e, nei successivi quindici giorni, informa la questura competente per territorio [...]". Questa norma, fin quando non verrà abrogata, resta in vigore e va applicata e nella sua precisa applicazione risponde ai suoi quesiti. Però il Sindaco e i suoi delegati dovranno essere sempre pronti a tornare indietro qualora qualche giudice decidesse che il permesso andava rilasciato e, qualora lo straniero si presenterà col permesso rilasciato e una copia della sentenza del giudice, andranno "ripristinati gli atti prima della cancellazione, applicando la Legge 7/8/1990 n. 241, come



L'esperto Anusca Vittorio Persegati

modificata dalla L. 11/2/2005, n. 15 e che oggi, all'art.21 quinquies, dispone: "Revoca del provvedimento 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo." Riepilogando: iscriviamo con la ricevuta, la questura comunica il non rilascio, senza espulsione (altrimenti lo cancelliamo per emigrazione all'estero), attendiamo un anno dalla data di scadenza, facciamo la diffida, attendiamo trenta giorni, cancelliamo per "altri motivi: mancato rinnovo del permesso di soggiorno..." con decorrenza dal giorno del provvedimento, lo straniero ci porta il nuovo permesso con la sentenza che gli dà ragione, revochiamo il provvedimento (con un provvedimento uguale, nel tipo, ma contrario, negli effetti) e ripristiniamo gli atti. (Esperto ANUSCA: **Agostino Pasquini**)

Corso a Vigevano il 28 febbraio

Procedure legate agli stranieri

di **Patrizia Grandi** (Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Vigevano)

Si è svolto lo scorso 28 febbraio a Vigevano, il primo "pomeriggio di studio" organizzato dall'ANUSCA con il Patrocinio di alcuni Comuni della Provincia di Pavia e programmato per i primi mesi del 2007. Numerosi colleghi hanno partecipato all'incontro sul tema: "Stranieri in Italia - carta e permesso di soggiorno - nuove direttive Cee".

L'argomento, trattato e sviluppato in modo chiaro e semplice da Luca Tavani (esperto ANUSCA), che ringrazio anche a nome dell'Assessore Matteo Loria, ha riscosso grande interesse tra i colleghi di Comuni, che hanno fattivamente partecipato al pomeriggio con l'intento di ampliare le loro conoscenze e tornare nei propri uffici, con idee chiare e sicurezza per l'avvio delle procedure legate agli stranieri.

Questo è solo l'inizio di una serie di incontri già programmati in Provincia, incontri che dovranno permetterci di conoscerci, di scambiare fra di noi pareri ed interpretazioni della norma e costituire una rete di scambio per la nostra quotidiana attività.

Con l'occasione ringrazio l'ANUSCA, il relatore Luca Tavani ed i colleghi che hanno aderito al pomeriggio di studio.



Due momenti del riuscito pomeriggio di studio di Vigevano. Nella foto in basso da sinistra Luca Tavani, Matteo Loria, Patrizia Grandi.

Novità dai Comitati Provinciali

Benvenuto Cuneo!

E' con grande soddisfazione che annunciamo la costituzione del Comitato Provinciale ANUSCA di Cuneo.

Fiocco azzurro nel novero dei Comitati, poiché si tratta della prima elezione in assoluto per la provincia piemontese. Nella riunione del 22 febbraio scorso, sotto l'esperta e providenziale guida di Silvia Cornetto del Comune di Collegno e del suo collaboratore Carmine Miele (Comune di Bruino), gli operatori del Cuneense hanno dato vita al Comitato che risulta così composto: Graziella Barbero (Comune di Fossano), Luisa Belletrutti (Mondovì), Marisa Borlata (Monasterolo di Savigliano), Gabriella Conter (Peveragno), Paolo Giubergia (Montanara), Ornella Lerda (Cavallermaggiore), Riccardo Maurino (Savigliano), Teresa Ressia (Saluzzo).

Eletto all'unanimità Presidente del Comitato, Carlo Croce del Comune di Cuneo.

VicePresidente sarà Daniela Barioli



Il nuovo Presidente del Comitato Provinciale Carlo Croce

(Comune di Saluzzo) e Segretaria Eliana Conter (Cuneo).

A tutti l'augurio di un proficuo lavoro.

Un ringraziamento particolare per Silvia Cornetto che, ancora una volta, ha dato

prova del suo grande entusiasmo e del suo attaccamento all'Associazione e naturalmente al suo collaboratore Carmine Miele.

Corsi di marzo-aprile 2007

- 1 Marzo: Mazara Del Vallo (TP), Cittadinanza, Trascrizioni atti, Nascite (G. di S.);
1 Marzo: Cabras (OR) Gestione anagrafica stranieri (G.d.S.);
1-2 Marzo: Pisa, Diritto Internazionale Privato-Legge 241 (P.di S.);
2 Marzo: Decimomannu (CA), Gestione anagrafica stranieri (G. di S.);
2 Marzo: Niscemi (CL), Cittadinanza, trascrizione atti, nomi, nascite (G.d.S.);
2 Marzo/8 Giugno: Bagnatica (BG), Stato civile, Regolamento anagrafico, Polizia Mortuaria, Stranieri, Elettorale, L.218/95, AIRE (Incontri di aggiornamento professionale);
5 Marzo: Varese, Stranieri (G. di S.);
6 Marzo: Parma, Corso di Formazione per gli operatori dello sportello "Centro Servizi al cittadino" (Corso per gli operatori del comune);
6 Marzo: San Giuliano Milanese (MI), Stranieri (P. di S.);
6 e 8 Marzo: Este (PD) – (Seminario di Studio)
7 Marzo: San Donato Milanese (MI), Polizia Mortuaria (P. di S.);
7 Marzo: Voghera (PV), Forum quesiti e rinnovo comitato provinciale (P di S.);
7-12-16 Marzo: Arezzo, Riforma L.241/90; Legge 218/95; Stranieri (P. di S.);
7-14 Marzo: Verbania, Vigili accertatori; L.218/95 (P di S.);
13 Marzo: Pasianno di Pordenone (PN), Convenzioni internazionali (G. di S.);
13 Marzo: Fossano (CN), Stranieri, forum quesiti (G. di S.);
14 Marzo: Olgiate Comasco (CO), Stranieri (P di S.);
14-21 Marzo: Langhirano (PR), Nomi e cognomi, forum quesiti in materia di stato civile e anagrafe (P. di S.);
15 Marzo: Catanzaro, DPR 445/2000, Privacy (G. di S.);
16 Marzo: Luzzi (CS), Riforma legge 241/90 (G. di S.);
20 Marzo: Vimercate (MI), Autocertificazione (P di S.);
20 Marzo: Pove del Grappa (VI), Elettorale (P di S.);
20 Marzo: Bellaria Igea Marina (RN), Corso di aggiornamento in collaborazione con l'INPS - prov. RN FC (G. di S.);
20 Marzo e 3 Aprile: Formigine (MO), Stranieri, Legge 218/95 (P di S.);
21 Marzo: Montiglio Monferrato (AT), Cittadinanza, stranieri (G. di S.);
21 Marzo: Pavia, Stranieri (P di S.);
21 Marzo: Rovigo, Corso di aggiornamento con l'INPS - prov. RO (G. di S.);
21 Marzo: Castel San Pietro Terme (BO), Corso di aggiornamento in collaborazione con l'INPS - prov. BO - RA (G. di S.);
22 Marzo: Monza (MI), Cittadinanza (P di S.);
22 Marzo: Ferrara, Corso di aggiornamento con l'INPS - prov. FE (G. di S.);
23 Marzo: Sarre, le novità sulla carta d'identità elettronica (collaboraz. Celva) - Corso per operatori Comuni Valle D'Aosta (G. di S.);
23 Marzo: Tortolì (NU), Gestione anagrafica stranieri (G. di S.);
26 Marzo e 4 Aprile: Fondi (LT), Matrimonio, stranieri (P di S.);
27 Marzo: Rivergaro (PC), Corso di aggiornamento con l'INPS - prov. (G. di S.);
2 Aprile: Isernia, Immigrazione (G. di S.);
2 e 16 Aprile: Provincia Bologna, Stranieri (P di S.);
3 Aprile: Carmagnola (TO), Riforma L.241/90; vigili accertatori (G. di S.);
4 Aprile: Parma, Corso di aggiornamento con l'INPS - prov. PR (G. di S.);
4 Aprile: Campagnola Emilia (RE) Polizia Mortuaria (P di S.);
11 Aprile: Chions (PN), Riforma L.241/90; Decreto Bersani (P di S.);
12-13 Aprile: Termini Imerese (PA), Diritto Internazionale Privato, Stranieri (Seminario di Studio)
12-19 Aprile: Salò (BS), Stranieri, Trascrizione atti (P di S.);
18 Aprile: Arezzo, Messi notificatori (P di S.);
18 Aprile: Moscufo (PE), Stranieri (G. di S.);
18 Aprile: Cavarzere (VE), Diritto Internazionale Privato (P di S.);
18 Aprile: Montecchio Emilia (RE), Corso di aggiornamento con l'INPS - prov. RE (G. di S.);
18 Aprile e 8 Maggio: Mede (PV), Polizia Mortuaria, Privacy (P di S.);
19 Aprile: Brindisi, Corso di aggiornamento con l'INPS - prov. BR - TA (G. di S.);

Per maggiori informazioni: www.anusca.it o e segreteria ANUSCA 051.944641